



• In evidenza

Pag. 1

• Regime fiscale delle locazioni brevi

Pag. 2

• Proroga detrazioni delle spese per interventi edilizi

Pag. 3

• Modifiche alla disciplina dell'Irpef

Pag. 4

• Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali

Pag. 5

• Nuova definizione agevolata dei ruoli (rottamazione-quinquies)

Pag. 6

• Requisiti per il regime forfetario

Pag. 7

• Iperammortamento dal 2026 per investimenti in beni strumentali nuovi

Pag. 8

• Tassazione integrale plusvalenze su beni strumentali dal 2026

Pag. 9

• Autoliquidazione Inail 2025/2026

Pag. 10

• Misura degli interessi legali

Pag. 11



• Principali adempimenti mese di febbraio 2026

Pag. 12



## In evidenza

### DETRAZIONE FORFETTARIA DELL'IVA SUI VEICOLI AZIENDALI

- Con decisione 8.12.2025, il Consiglio dell'Ue ha autorizzato l'Italia a estendere fino al 31.12.2028 l'applicazione della normativa transitoria, in vigore dal 2007 e più volte prorogata, che fissa al 40% la misura dell'imposta detraibile sulle spese di acquisizione e impiego dei veicoli utilizzati dalle imprese e dai lavoratori autonomi per scopi non esclusivamente professionali.



## Regime fiscale delle locazioni brevi

Per locazioni brevi si intendono i contratti di **locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. A tali contratti è possibile applicare la cedolare secca. La L. 178/2020 ha previsto che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. La legge di Bilancio 2026 ha ridotto il numero di appartamenti a 2, a decorrere dal 2026. L'art. 1, c. 63 L. 213/2023 ha innalzato l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ora pari al 26%, riconoscendo l'aliquota ridotta del 21% relativamente ai redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare.

REGISTRAZIONE  
CONTRATTI  
DI  
LOCAZIONE  
BREVE

## Definizione

- Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario:
  - di **immobili a uso abitativo**;
  - di durata **non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di **biancheria** e di **pulizia** dei locali;
  - **stipulati da persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (Airbnb, Booking, ecc.).

Natura  
imprendito-  
riale

- Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di 2 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta dal 2026.
- Ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di 3 o più appartamenti, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c., condizione che preclude l'applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.

REGISTRAZIONE  
DEL  
CONTRATTO

Sono esclusi dall'obbligo di registrazione i **contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni** nel corso dell'anno (esempio: contratti turistici) che, in generale, sono stipulati con scrittura privata non autenticata.

Se nel corso dell'anno sono stipulati più contratti **con lo stesso contraente**, il limite di 30 giorni deve essere verificato con riferimento alla durata complessiva delle locazioni avvenute nell'anno.

REGIME  
FISCALE  
DEL  
REDDITO  
DA  
LOCAZIONE

## Irpef

I redditi da locazione breve sono, in via ordinaria, **assoggettati a Irpef**.

L'individuazione dei modelli impositivi applicabili richiede un'analisi dell'attività concretamente svolta per l'inquadramento in una delle categorie reddituali di cui all'art. 6 Tuir.

Se la locazione è effettuata senza la fornitura di servizi accessori, senza organizzazione e professionalità, i canoni di affitto costituiscono **reddito da fabbricati**.

- Nel caso in cui siano forniti anche servizi accessori (somministrazione della prima colazione, alimenti, bevande, trasferimenti, visite guidate, mezzi di trasporto, ecc.), ovvero la locazione sia condotta con organizzazione e professionalità, si configura un'attività commerciale che, a seconda che sia o meno svolta in via abituale, qualifica i proventi in:
  - **redditi diversi**;  
ovvero
  - **redditi d'impresa**.

Cedolare  
secca

**In alternativa** all'Irpef ordinaria, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve è **possibile optare** per l'applicazione delle disposizioni relative alla cedolare secca.

Le disposizioni sulla cedolare secca si applicano anche ai **corrispettivi lordi** derivanti dai contratti di **sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle medesime condizioni previste.



## Proroga detrazioni delle spese per interventi edilizi

La L. 199/2025 ha prorogato per tutto l'anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all'anno 2025 dalla legge di Bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). In particolare, è pari al 36% l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, con la riduzione al 30% per le spese sostenute nel 2027. È inoltre confermato l'innalzamento delle aliquote di detrazione al 50% per le abitazioni principali. È stabilita la proroga della detrazione per l'acquisto anche nel 2026 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di € 5.000 previsto per il 2025.

### RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

#### Aliquote

- Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 16-bis Tuir, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al:
  - **36%** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026**;
  - **30%** delle spese sostenute nell'anno **2027**.

Fino a un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a € 96.000** per unità immobiliare.

#### Esclusioni

**Sono esclusi** dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

#### Abitazione principale

- Nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al:
  - **50%** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026**;
  - **36%** delle spese sostenute nell'anno **2027**.

Fermo restando il predetto **limite di € 96.000**.

### SISMABONUS

- La detrazione **sismabonus** spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni **2025, 2026 e 2027**, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:
  - **36%** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026**;
  - **30%** delle spese sostenute nell'anno **2027**.
- Nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al:
  - **50%** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026**;
  - **36%** delle spese sostenute nell'anno **2027**.

### BONUS MOBILI

Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla **classe A** per i forni, alla **classe E** per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla **classe F** per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione anche in relazione alle **spese sostenute nel 2026** e con lo **stesso limite di spesa detraibile di € 5.000** previsto per il 2025.

### LIMITI ALLE SPESE DETRAIBILI

- Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, ai sensi dell'art. 16-ter Tuir, per i soggetti con **reddito complessivo superiore a € 75.000** gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico.
- Per i soggetti percipienti un **reddito complessivo superiore a € 100.000** il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è stabilito in funzione nella composizione del nucleo familiare.
- Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, **rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno**.



#### MISURE DI DETRAZIONE E REQUISITI



## Modifiche alla disciplina dell'Irpef

Si presentano le principali novità riguardanti l'Irpef e le relative imposte sostitutive per i lavoratori dipendenti contenute nella L. 199/2025, in vigore dal 1.01.2026.

**ALIQUOTE  
IRPEF**

Scaglioni	Aliquote	Imposta dovuta
Fino a € 28.000	23%	23% sul reddito.
Da € 28.001 fino a € 50.000	<b>33%</b>	€ 6.440 + 33% sul reddito che supera i € 28.000 e fino a € 50.000.
Oltre i € 50.000	43%	€ 13.700 + 43% sul reddito che supera i € 50.000.

**DETRAZIONE  
DA IMPOSTA  
LORDA**

**Contribuenti  
titolari  
di un reddito  
complessivo  
superiore a  
€ 200.000**

- È diminuito di un importo pari a **€ 440** l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri:
  - a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie e le detrazioni edilizie;
  - b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
  - c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
- La riduzione è applicata dopo aver tenuto conto delle riduzioni:
  - ex art. 16-ter, cc. 1-5 Tuir per redditi superiori a € 75.000;
  - ex art. 15, c. 3-bis Tuir per redditi superiori a € 120.000.

**IMPOSTA  
SOSTITUTIVA  
SU REDDITI  
PRODOTTI  
ALL'ESTERO**

**Persone  
fisiche che  
trasferisco-  
no  
la residenza  
fiscale in Ita-  
lia**

- È elevato da € 200.000 a **€ 300.000** l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione.
- È elevato da € 25.000 a **€ 50.000** l'importo dovuto da ciascun familiare, su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, in possesso dei requisiti, ovvero che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione.
- Tali disposizioni si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'art. 43 c.c. successivamente al 1.01.2026.

**RIDUZIONE  
DELL'IRPEF**

**Su dividendi  
di azioni  
di lavoratori  
dipendenti**

È estesa all'anno 2026 la norma transitoria, già posta per l'anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura **pari al 50%**, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di € 1.500, per la quale resta ferma l'inclusione integrale nell'imponibile.

**DISCIPLINA  
FISCALE  
DEGLI  
EMOLUMENTI  
VARIABILI**

**Erogati  
ai manager  
del settore  
finanziario**

- È abrogata la disciplina fiscale relativa all'addizionale sugli emolumenti variabili corrisposti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che operano nel settore finanziario, che prevede l'applicazione di un'imposta addizionale del 10% sulla parte che eccede del triplo la parte fissa della retribuzione.
- La disapplicazione della disposizione è subordinata alla condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto.
- Le disposizioni si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo.

**CONTRIBUTI  
A PREVIDENZA  
COMPLEMENTARE**

È elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare: il suddetto limite annuo è **elevato da € 5.164,57 a € 5.300**.

**Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali**

La L. 199/2025 ha previsto la possibilità per l'imprenditore individuale di optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1.01.2026, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Le estromissioni devono avvenire nel periodo 1.01.2026 - 31.05.2026 per beni posseduti alla data del 30.09.2025.

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	Imprenditori individuali.	Non rileva il regime contabile adottato.															
<b>BENI POSSEDUTI</b>	Immobili strumentali <b>per natura o per destinazione</b> <sup>2</sup> (art. 43, c. 2 Tuir).	<b>Posseduti alla data del 30.09.2025.</b>															
	<b>Plusvalenza</b>	L'estromissione, rappresentando un'ipotesi di destinazione al consumo personale dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 58, c. 3 Tuir), comporta il realizzo di plusvalenze.															
	<b>Imposta sostitutiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irpef.</li> <li>• Irap (imposta soppressa per le imprese individuali dal 2022).</li> </ul>															
<b>ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO D'IMPRESA</b>	<b>Misura</b>	<table> <tr> <td></td><td>• Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile<sup>1</sup></td><td>(+)</td></tr> <tr> <td>8%</td><td>x</td><td>• Valore fiscalmente riconosciuto</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>(-)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td><b>• Imponibile per l'imposta sostitutiva</b></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>(=)</td></tr> </table>		• Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile <sup>1</sup>	(+)	8%	x	• Valore fiscalmente riconosciuto			(-)			<b>• Imponibile per l'imposta sostitutiva</b>			(=)
	• Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile <sup>1</sup>	(+)															
8%	x	• Valore fiscalmente riconosciuto															
		(-)															
		<b>• Imponibile per l'imposta sostitutiva</b>															
		(=)															
	<b>Iva</b>	L'operazione di estromissione è soggetta a Iva secondo le ordinarie regole della cessione dell'immobile (autoconsumo).															
<b>OPERAZIONI</b>	<b>Scadenza</b>	Dal 1.01.2026 al <b>31.05.2026</b> . Con effetto dal <b>1.01.2026</b> .															
<b>VERSAMENTO</b>	<b>60%</b>	Entro il <b>30.11.2026</b> .															
	<b>40%</b>	Entro il <b>30.06.2027</b> .															

**Note**

- Su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro (art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986).
  - I moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata sono i seguenti:
    - 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1);
    - 115,50 per i fabbricati dei gruppi A "prima casa" e C (escluso C/1) "prima casa";
    - 176,40 per i fabbricati del gruppo B;
    - 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D;
    - 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1.
- Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali. Dal **1992 si considerano relativi all'impresa individuale** gli immobili iscritti nell'inventario (contabilità ordinaria) o risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri Iva (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir]. Tale disposizione ha ampliato, in sostanza, il proprio ambito applicativo anche agli immobili strumentali per destinazione, mentre quelli strumentali per natura erano già soggetti a tale vincolo. Pertanto, rientrano nell'agevolazione: gli immobili strumentali per natura indicati nell'inventario (o libro dei beni ammortizzabili); gli immobili strumentali per destinazione acquisiti dal 1.01.1992 indicati nell'inventario (o libro dei beni ammortizzabili); **gli immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31.12.1991 anche se non indicati nell'inventario o nel libro dei beni ammortizzabili**. In assenza di tali requisiti, gli immobili non sono oggetto dell'agevolazione, in quanto non considerati relativi all'impresa, ma appartenenti alla sfera privata dell'imprenditore.





**Nuova definizione agevolata dei ruoli (rottamazione-quinquies)**

La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, introduce all'art. 1, cc. 82-100, la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1.01.2000 al 31.12.2023 (c.d. rottamazione-quinquies), collocandosi nel solco dei precedenti interventi legislativi di cui ai D.L. 193/2016, 148/2017, 119/2018 e 34/2019, L. 145/2018 e da ultimo alla L. 197/2022.

Le disposizioni normative prevedono la facoltà, per il contribuente, di beneficiare dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale nonché maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Rispetto alle precedenti edizioni, non è ammessa la definizione agevolata per i carichi richiesti a seguito di accertamento.

**AMBITO  
OGGETTIVO**

- Debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 31.12.2023** derivanti:
  - dall'omesso versamento di imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica (art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e di controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973) della dichiarazione<sup>1</sup>;
  - dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento<sup>2</sup>;
  - da violazioni del Codice della strada per sanzioni amministrative irrogate da amministrazioni statali.

**MISURA  
DELLA  
DEFINIZIONE**

- I debiti possono essere estinti **versando** le somme dovute a titolo di:
  - **capitale**;
  - rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
- Sono **abbattuti** e non devono essere versati:
  - gli importi affidati a titolo di **interessi e sanzioni**;
  - gli **interessi di mora** ex art. 30 D.P.R. 602/1973;
  - le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999);
  - gli aggi per l'agente della riscossione, ex art. 17 D. Lgs. 112/1999.

**Per le sanzioni  
amministrative  
da violazione del  
Codice della Strada**

- Non sono dovuti:
  - gli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6 L. 689/1981, e quelli di cui all'art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973;
  - le somme maturate a titolo di aggio ex art. 17 D. Lgs. 112/1999

**TERMINI  
DI  
VERSAMENTO**

- Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il **31.07.2026** oppure con un massimo di **54 rate bimestrali (9 anni)**, con scadenza:
  - la 1<sup>a</sup>, la 2<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup>, rispettivamente, il **31.07.2026**, il **30.09.2026** e il **30.11.2026**;
  - dalla 4<sup>a</sup> alla 51<sup>a</sup>, rispettivamente, il **31.01**, il **31.03**, il **31.05**, il **31.07**, il **30.09** e il **30.11** di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  - dalla 52<sup>a</sup> alla 54<sup>a</sup>, rispettivamente, il **31.01.2035**, il **31.03.2035** e il **31.05.2035**.

**Note**

1. Stante il riferimento ai carichi derivanti da liquidazione automatica e controllo formale non dovrebbero rientrare i carichi scaturenti da avviso di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito di imposta oppure da atto di contestazione delle sanzioni.
2. Considerato il riferimento ai soli contributi Inps, non sono rottamabili i carichi formati da enti previdenziali diversi dall'Inps, come quelli delle Casse professionali o dell'ENASARCO.



## Requisiti per il regime forfetario

*i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. La fuoriuscita dal regime avviene dall'anno successivo nel caso di superamento del limite di ricavi di € 85.000 ma comunque entro il limite di € 100.000. Il superamento del limite di € 100.000 comporta, invece, l'immediata cessazione del regime forfetario. La legge di Bilancio 2026 ha prorogato anche per il 2026 l'aumento da € 30.000 a € 35.000, della soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell'anno precedente, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.*

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti	Contribuenti persone fisiche.		<ul style="list-style-type: none"><li>• Attività d'impresa.</li><li>• Arti o professioni.</li></ul>
	Requisiti	Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono, al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti.		Nell'anno precedente.
	Inizio attività	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario <b>comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività</b>, di <b>presumere</b> la sussistenza del requisito.</li><li>• Tuttavia, il regime <b>non è riservato solo alle nuove attività</b>.</li><li>• La permanenza nel regime non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.</li></ul>		
REQUISITI CONTABILI	Ricavi o compensi Ragguagliati ad anno	<ul style="list-style-type: none"><li>• I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero <b>hanno percepito compensi non superiori a € 85.000</b>.</li><li>• Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il <b>superamento del limite</b> dei ricavi o compensi di € 85.000, ma <b>inferiori a € 100.000</b>, comporta l'applicazione del regime ordinario dall'anno successivo.</li><li>• Tuttavia, se i ricavi o compensi percepiti <b>superano € 100.000</b>, il regime cessa di avere applicazione <b>dall'anno stesso</b> a partire dal momento stesso del superamento.</li></ul>	
	Spese per dipendenti	Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente <b>non superiore a € 20.000 lordi</b> per lavoro accessorio di cui all'art. 70 D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, nonché le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari) <sup>2</sup> .		
ESCLUSIONI	Redditi da lavoro dipendente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito <b>redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati</b> a quelli di lavoro dipendente <b>eccedenti l'importo di € 30.000<sup>3</sup></b>. Tale limite, <b>per il 2025 e il 2026, è aumentato a € 35.000</b>.</li><li>• La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</li></ul>		
REDDITIVITÀ PER CASSA	I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando <b>all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività</b> nella misura indicata nell'apposita tabella (in base al codice ATECO).			
IMPOSTA SOSTITUTIVA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap <b>pari al 15%<sup>1</sup></b>.</li><li>• <b>Imprese familiari</b>: l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.</li></ul>			
Note	<div><div>1. Ricorrendo <b>specifiche condizioni</b>, per i <b>primi 5 anni</b> di attività l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.</div><div>2. I contribuenti che nel 2025 hanno superato il limite delle spese per dipendenti non potranno accedere al regime forfetario nel 2026.</div><div>3. Anche la clausola di esclusione dei redditi percepiti per lavoro dipendente opera dal periodo d'imposta 2026 se i contribuenti, nel periodo d'imposta 2025, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore al limite.</div></div>			

**Iperammortamento dal 2026 per investimenti in beni strumentali nuovi**

L'art. 1 cc. 427-436 ripropone la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento, ai fini Ires e Irpef, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0", **effettuati dalle imprese dal 1.01.2026 al 30.09.2028**. La disciplina diverge da quella in vigore fino al 2019: nella precedente versione per il riconoscimento della maggiorazione delle quote di ammortamento bastava un'autocertificazione dei beni (o una perizia), ora invece, per ottenere il riconoscimento dell'incentivo "automatico", sarà necessario effettuare, utilizzando modelli standardizzati, apposite comunicazioni e produrre certificazioni (definite da un decreto ministeriale) concernenti gli investimenti agevolabili al Gse, a cui spetta la gestione delle procedure di accesso e il controllo dell'agevolazione. Per i beni strumentali agevolabili classificati come 4.0 ("Made in Eu") sarà essenziale documentare la loro interconnessione in quanto tali beni non devono soltanto essere tecnologicamente avanzati ma devono anche essere in grado di dialogare con il sistema informatico aziendale o con la rete di produzione. Occorrerà fare attenzione alle "code" degli investimenti effettuati con il credito d'imposta 4.0 in vigore fino al 31.12.2025, in quanto il nuovo regime dell'iperammortamento non può essere cumulativamente applicato ai beni che beneficiano del credito d'imposta Transizione 4.0-2025.

**ALIQUOTE**

- Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti **titolari di reddito d'impresa**<sup>2</sup> che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:
  - **180%** per gli investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
  - **100%** per gli investimenti **oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**;
  - **50%** per gli investimenti **oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**.

**INVESTIMENTI**

La maggiorazione si applica in relazione agli investimenti in beni prodotti in **uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo** (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), effettuati **dal 1.01.2026 al 30.09.2028**.

- La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:
  - a) **beni materiali e immateriali** strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli **allegati IV e V annessi alla L. 199/2025**, **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  - b) **beni materiali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. a), n. 2) D. Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023<sup>1</sup>.

**CONDIZIONI**

- Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata a:
  - rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; e
  - corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

**ESCLUSIONI**

- Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal D. Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

**CESSIONE DEL BENE OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE**

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, **l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

**Note**

1. Sono agevolabili esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici (art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023):
  - moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,50% (lett. b);
  - moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24% (lett. c).
2. Sono, pertanto, esclusi:
  - i lavoratori autonomi;
  - i contribuenti forfetari, che determinano il reddito applicando lo specifico coefficiente di redditività;
  - le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.

**ESEMPIO DI CALCOLO DELL'IPERAMMORTAMENTO****BENI MATERIALI E IMMATERIALI STRUMENTALI NUOVI (ALLEGATI IV E V ANNESSI ALLA L. 199/2025)**





## Tassazione integrale plusvalenze su beni strumentali dal 2026

L'art. 1, c. 42 L. 199/2025 dispone come regola generale che le plusvalenze patrimoniali realizzate concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini Ires, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. A seguito delle modifiche introdotte, quindi, è venuta meno la possibilità per l'impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il 4°. Allo stesso modo è soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi 5 bilanci.

### PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

- Le plusvalenze relative ai beni d'impresa, diversi da quelli che costituiscono ricavi di cui all'art. 85, concorrono a formare il reddito se:
  - sono realizzate mediante **cessione a titolo oneroso**;
  - sono realizzate mediante **il risarcimento, anche in forma assicurativa**, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  - i beni vengono **assegnati ai soci o destinati a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa.
- Concorrono alla formazione del reddito imponibile anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell'avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. In particolare, se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, ancorché costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto l'eventuale conguaglio in denaro pattuito.

La plusvalenza è determinata quale differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene.

In caso di assegnazione dei beni ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, rileva il valore normale del bene.

### TASSAZIONE

**Fino al  
31.12.2025**

Nell'ipotesi di cui alla lett. c), la plusvalenza concorre per intero alla formazione del reddito dell'esercizio in cui viene realizzata, mentre nei casi indicati alle lett. a) e b), **è possibile optare per la ripartizione in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei 4 successivi (perciò in 5 periodi d'imposta).**

**Dal  
1.01.2026**

- Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle derivanti da partecipazioni in regime Pex (art. 87 Tuir)<sup>1</sup>, concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini Ires, **per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.**
- È abrogata la possibilità di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell'esercizio in cui sono realizzate e nei 4 successivi.
- La disposizione è applicabile anche alle immobilizzazioni finanziarie.

**Applicazio-  
ne delle  
novità**

Le disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (dal 2026 per i soggetti solari).** Pertanto, per le plusvalenze realizzate fino al periodo d'imposta 2025 è possibile effettuare ancora la rateizzazione, così come proseguire con i piani rateali già scelti.

- Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
- Quindi, applicando il c.d. "criterio storico", si considera l'imposta del periodo d'imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d'imposta che chiude al 31.12.2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

### CESSIONE DI AZIENDA O RAMI DI AZIENDA

Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni, a scelta del contribuente, **in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°.**

### SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

### SCELTA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le scelte devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

#### Nota<sup>1</sup>

Rientrano, quindi le plusvalenze realizzate sui beni strumentali materiali ed immateriali e sulle immobilizzazioni finanziarie senza i requisiti Pex. Ai fini Irap, la tassazione delle plusvalenze realizzate avviene già per intero nell'esercizio di realizzo.



## Autoliquidazione Inail 2025/2026

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2025/2026 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il **16.02.2026**.

<b>RIDUZIONE RETRIBUZIONI</b>	Invio telematico o procedura "Alpi on line" nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2026.	16.02.2026
<b>DENUNCIA RETRIBUZIONI<sup>1</sup></b>	Invio telematico o procedura "Alpi on line".	28.02.2026
<b>PAGAMENTI</b> Saldo 2025 e acconto 2026	In unica soluzione.	16.02.2026
		16.02.2026
	In 4 rate <sup>2</sup> (Modello F24).	16.05.2026
		16.08.2026
		16.11.2026
		Coefficiente: 0,00670548
		Coefficiente: 0,01363699
		Coefficiente: 0,02056849

## Note

1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).
2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate, secondo il piano di rateazione autorizzato dall'Inail.

## Esempio

## Acconto e saldo Inail - Scritture contabili

SP C II 5-quater	SP C IV 1	• <b>Acconto</b>			
			16.02.n		
		Acconto Inail	a	Banca c/c	1.570,00
		Versamento acconto Inail esercizio "n".			
CE B 9 b	SP D 13 SP C II 5-quater	• <b>Contributi di competenza con posizione finale a debito</b>			
			31.12.n		
		Assicurazione infortuni	a	Diversi	
			a	Inail c/versamento	40,00
			a	Acconto Inail	1.570,00
		Contributi Inail dell'anno "n".			
CE B 9 b SP C II 5-quater	SP C II 5-quater	• <b>Contributi di competenza con posizione finale a credito</b>			
			31.12.n		
		Diversi	a	Acconto Inail	
		Assicurazione infortuni			1.500,00
		Credito Inail			70,00
		Contributi Inail dell'anno "n".			
SP D 13 SP C II 5-quater	SP C IV 1	• <b>Pagamento posizione finale a debito</b>			
			16.02.n+1		
		Diversi	a	Banca c/c	
		Inail c/versamento			40,00
		Acconto Inail			1.610,00
		Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1".			
SP C II 5-quater	SP C II 5-quater SP C IV 1	• <b>Pagamento con posizione finale a credito</b>			
			16.02.n+1		
		Acconto Inail	a	Diversi	
			a	Credito Inail	70,00
			a	Banca c/c	1.430,00
		Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n".			



MODELLO F24 PER PAGAMENTO



AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ARTIGIANI



AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ISCRITTI ALLA GESTIONE COMMERCianti



## Misura degli interessi legali

A decorrere **dal 1.01.2026** il tasso degli interessi legali è **pari al 1,6%**. Il Ministero dell'Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. **In assenza di determinazione entro il 15.12**, il saggio rimane invariato per l'anno successivo.

INTERESSI  
DI MORAObbligazioni  
non derivanti  
da transazioni  
commerciali

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti, **dal giorno della mora**, gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.

Obbligazioni  
derivanti  
da transazioni  
commerciali

- Si applicano **disposizioni specifiche**.
- Il tasso di interesse applicabile è quello della Banca Centrale Europea (aggiornato semestralmente), maggiorato di 8 punti percentuali.
- La mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

INTERESSI  
CONVENZIONALI

- Al saggio di **interesse legale** si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
- Gli interessi superiori alla misura legale devono essere **determinati per iscritto**; altrimenti, sono dovuti nella **misura legale**.

RAVVEDIMENTO  
OPEROSO

- **Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza**, quando dovuti, nonché al pagamento degli **interessi moratori calcolati al tasso legale**, con maturazione giorno per giorno.
- Gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (2% fino al 31.12.2025; **1,6% dal 1.01.2026**).

## Esempio

- Omesso versamento Iva mese di ottobre 2025, entro il 16.11.2025, pari a € 10.000.
- La violazione è regolarizzata in data 31.01.2026.
- Si provvede al versamento dell'imposta, oltre che della sanzione [€ 139,00, pari all'1,39% (1/9 del 12,5%) dell'acconto non versato] e degli interessi.
- Gli interessi sono così calcolati:

€ 10.000 x 1,6% x 31/365 (dal 1.01.2026 al 31.01.2026)	=	€	13,59
€ 10.000 x 2% x 45/365 (dal 17.11.2025 al 31.12.2025)	=	€	24,66
<b>Totale interessi</b>	=	€	<b>38,25</b>

Gli interessi da ravvedimento devono essere esposti nel modello F24, separatamente dall'imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto (tranne il caso dei codici relativi ai sostituti d'imposta).

INTERESSI NON  
DETERMINATI  
PER ISCRITTO

Il **tasso legale** rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai **capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa**, se non determinati per iscritto.

ISTITUTI  
DEFLATIVI DEL  
CONTENZIOSO

L'interesse legale rileva **anche in caso di versamento rateale** delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione e acquiescenza).



## SCADENZARIO

## Principali adempimenti mese di febbraio 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica 1 febbraio	Iva	<b>Dichiarazione annuale</b> - La dichiarazione Iva relativa all'anno 2025 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2026 e il 30.04.2026.
	Cessioni a privati extra-UE	<b>Tax free shopping</b> - Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'Iva, superiore a € 70 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta (tax free shopping) - (art. 1, c. 77 L. 213/2023).
Venerdì 9 febbraio	Bonus pubblicità	<b>Dichiarazione</b> - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2025.
	Mod. 730 precompilato	<b>Spese sanitarie</b> - Per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 9.03.2026, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.
Domenica 15 febbraio	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. <b>Modello 770 mensile</b> - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.
Lunedì 16 febbraio		<b>Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee.
		<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Iva	<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2025. <b>Contribuenti trimestrali "speciali"</b> - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2025 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).



## Principali adempimenti mese di febbraio 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 16 febbraio (segue)	Iva (segue)	<b>Contratti di sub-fornitura</b> - Termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2025 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).
		<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2025, mediante modello F24.
		<b>Contribuenti in regime forfetario</b> - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		<b>Conguaglio previdenziale</b> - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2026. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2026" (scadenza 16.03.2026), senza aggravio di oneri accessori.
	Tfr	<b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2025.
Venerdì 20 febbraio		<b>Saldo rivalutazione</b> - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2025.
	Inail	<b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2025 e l'acconto 2026 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
Mercoledì 25 febbraio	Cassa ragionieri	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 1ª rata 2026 dei contributi minimi.
	Enasarco	<b>Versamento contributi</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2025.
Sabato <sup>1</sup> 28 febbraio	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
	Imposte dirette	<b>Conguaglio fiscale</b> - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2025 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.
	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Imposta di bollo	<b>Comunicazione liquidazioni periodiche</b> - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2025.
		<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2025.
		<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).





## Principali adempimenti mese di febbraio 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 28 febbraio (segue)	Inps	<p><b>Regime forfettario</b> - Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all'Inps entro il 28.02 dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019).</p> <p><b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p>
	Libro unico del lavoro	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inail	<p><b>Denuncia</b> - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali.</p> <p><b>Riduzione del premio</b> - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.</p>
	Fasi	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2026.
	Consorti	<b>Deposito</b> - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2025, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis c.c.).
	5 per mille	<b>Domanda</b> - Termine di iscrizione telematica nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille tenuto dal Ministero della Cultura per le associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
	Fondi rustici	<b>Adempimento</b> - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2025.
	Stampati fiscali	<b>Adempimenti</b> - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2025.
	Tasse automobilistiche	<b>Versamento</b> - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2026.

Nota<sup>1</sup>

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].